

GIANLUCA STANZIONE

RAPPORTI DI AGENZIA: NULLITÀ DEL PATTO DI NON CONCORRENZA

Sintesi

La sezione lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza n. 12127/2015, depositata ieri, è tornata ad occuparsi del patto di non concorrenza - introdotto nel codice civile, all'art. 1751 bis, dal D.Lgs. n. 303/1991, poi modificato dall'art. 23 della L. n. 422/2000 - che può essere pattuito fra preponente e agente per il periodo successivo alla cessazione del contratto di agenzia.

La suddetta pronuncia s'innesta in un filone interpretativo oramai consolidato che tende a confermare il principio secondo cui tale pattuizione non può avere una portata più ampia dell'oggetto dell'incarico agenziale.

La sentenza ha ribadito che, il menzionato patto può ritenersi operante ai sensi dell'articolo 1751 bis, 1° comma c.c., solo per la medesima zona e clientela per la quale era stato concluso il contratto di agenzia mentre deve ritenersi nullo per la parte eccedente tali limiti.

Da ciò discende - ad avviso dei Giudici di Legittimità - la nullità di tale previsione contrattuale, non solo nel caso in cui non si indichi, in maniera specifica "la zona, la clientela e il genere di beni e servizi" di cui l'agente non potrà occuparsi per un determinato periodo successivo alla risoluzione del rapporto ma anche quando la zona indicata sia più ampia rispetto a quella ove l'agente ha svolto la propria attività, oppure quando i prodotti menzionati siano diversi o comunque più ampi, anche nel genere e tipologia, rispetto a quelli che l'agente aveva il compito di commercializzare.

La finalità di una simile pattuizione è quella di consentire alla ex preponente di sfruttare i contatti con i clienti lasciati in eredità dall'agente e di ridurre al massimo il pericolo di una migrazione di massa in caso di assunzione immediata di un nuovo mandato da parte del proprio collaboratore.

Il Legislatore del 2000 ha introdotto nella struttura tipica del patto di non concorrenza, un segno caratterizzante (l'onerosità) sancendo l'obbligo per la mandante di un corrispettivo, di natura non provvigionale, da liquidarsi all'agente all'atto dello scioglimento del rapporto e ne ha vincolato la validità e la funzionalità ad un equilibrio economico minimo garantito.

Mentre non desta alcuna perplessità l'ipotesi in cui l'accettazione del patto di non concorrenza sia inserito all'interno di un contratto stipulato in epoca successiva all'entrata in vigore della suddetta norma codicistica, a dividere c'è l'applicabilità della norma (imperativa) sopravvenuta (con effetto a far data dall'1 giugno 2001), ai patti di non concorrenza stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della novella in corso di esecuzione alla data medesima.

Nella pronuncia in esame, contrassegnata da particolare autorevolezza, i Giudici di legittimità, in assenza di qualsivoglia disciplina transitoria, hanno affermato il principio dell'irretroattività della legge con la conseguenza che, in assenza di diverse previsioni, la validità del contratto deve essere vagliata sulla base della normativa in vigore nel momento in cui esso è stato concluso, secondo il principio *tempus regit actum*.

Da cui, la Cassazione della sentenza impugnata che aveva confermato il diritto dell'agente a percepire un'indennità di natura non provvigionale in relazione ad un contratto stipulato in data 1° aprile 1983 e cessato il 24 gennaio 2003.

Diversamente - agli occhi della Corte - si altererebbe in maniera eccessiva l'originario rapporto contrattuale con la produzione di effetti iniqui atteso che *da un lato*, la mandante si troverebbe a dover corrispondere all'agente un'indennità non pattuita men che mai quantificata all'atto del conferimento dell'incarico, *dall'altro*, l'agente - impegnatosi originariamente senza corrispettivo - otterrebbe un beneficio economico non previsto e, quindi, non dovuto.